

# **Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia". Variazione nell'iscrizione della Cooperativa Sociale "Città Futura" all'albo dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 8**

## **Determinazione n. 15312 del 29/12/2025**

**Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia". Variazione nell'iscrizione della Cooperativa Sociale "Città Futura" all'albo dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 8**

N. 15312 DI DATA 29 DICEMBRE 2025  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA  
OGGETTO:

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia". Variazione nell'iscrizione della Cooperativa Sociale "Città Futura" all'albo dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 8

RIFERIMENTO : 2025-S180-00116

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e, in particolare, l'articolo 8 che assegna alla Giunta provinciale il compito di stabilire le procedure per l'iscrizione ad un apposito albo dei soggetti cui la legge consente la gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia facenti parte del sistema dalla stessa disciplinato.

Rilevato che con le deliberazioni n. 839 del 16 aprile 2004 e n. 2356 del 4 novembre 2005 la Giunta provinciale ha istituito tale albo e ha provveduto a disciplinarne le modalità di tenuta.

Richiamate dette modalità nei punti in cui si individua nel Servizio competente in materia di scuola dell'infanzia la struttura deputata alla tenuta e alla gestione dell'albo e viene dato incarico al relativo Dirigente di disporre con propri provvedimenti in ordine all'iscrizione, alla conferma, alla variazione e alla cancellazione dall'albo dei soggetti gestori e dei relativi servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Considerato che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1891, del 1° agosto 2003, modificata da ultimo con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014, reca disposizioni in materia di requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio scuola dell'infanzia n. 28, del 5 aprile 2006, con la quale la Cooperativa Sociale "Città Futura" veniva iscritta all'albo provinciale dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia per il servizio di nido d'infanzia.

Richiamata la determinazione n. 34, di data 7 marzo 2011, relativa a successive variazioni all'albo per i

servizi di nido d'infanzia della Cooperativa "Città Futura".

Vista la richiesta della Cooperativa Sociale "Città Futura" di data 9 ottobre 2025 (prot. n. 787885) finalizzata all'attivazione di un nuovo nido d'infanzia sito nel comune di Ala - in via Negrelli n. 33 - e dato atto che i termini istruttori decorrono dal giorno 10 ottobre 2025.

Vista la documentazione presentata in relazione all'istanza e preso atto che - dall'esito dell'istruttoria effettuata e dal sopralluogo svolto dai funzionari provinciali competenti in data 4 dicembre 2025 (prot. n. 953511 d.d. 04/12/2025) - si evince che l'istanza presentata è accoglibile ritenendo l'immobile idoneo per una ricettività massima pari a 22 posti-bambino.

Ritenuto di dover pertanto provvedere all'annotazione, all'interno del sopra citato albo provinciale, della richiesta della Cooperativa "Città Futura" per l'iscrizione del nuovo nido d'infanzia.

Preso atto infine che, ai sensi del vigente Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia Autonoma di Trento e nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, approvato con deliberazione giuntale n. 1514, di data 27.9.2024, è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento di cui è

responsabile il Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 ed, in particolare, l'articolo 8;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014;

**RIFERIMENTO : 2025-S180-00116**

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

- viste le deliberazioni n. 839 del 16 aprile 2004 e n. 2356 del 4 novembre 2005;

- visti i provvedimenti del Servizio competente in materia di infanzia citati in premessa,

**D E T E R M I N A**

1) di provvedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all'iscrizione all'albo provinciale, di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002, del servizio di nido d'infanzia gestito dalla Cooperativa Sociale "Città Futura" da svolgersi nel comune di Ala in via Negrelli n. 33;

2) di dare atto che detto servizio è idoneo per una ricettività massima pari a 22 posti-bambino;

3) di dare atto che verrà data comunicazione dell'avvenuta variazione nell'iscrizione all'albo provinciale di cui al presente provvedimento ai soggetti interessati ed al Comune nel cui territorio è ubicato il servizio, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 16 aprile 2004 e s.m.;

4) di dato atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 10 ottobre 2025 e si conclude nel rispetto dei termini con l'adozione del presente provvedimento;

5) di dare atto che ai sensi del vigente del Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia Autonoma di Trento, e nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento amministrativo;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;

7) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio provinciale;

8) di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

**RIFERIMENTO : 2025-S180-00116**

Pag 3 di 4 CD

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

Livio Degasperi **RIFERIMENTO : 2025-S180-00116**

